

# Istituto Statale di Istruzione Superiore "Guido Galli"

# www.istitutoguidogalli.gov.it

Bergamo: Via Gavazzeni, 37 - 24125 - Tel. +39 035 319338 - cod. IPA isis\_2016 - Cod. UF 253S PEC: <u>bgis03800b@pec.istruzione.it</u> - PEO: <u>bgis03800b@istruzione.it</u> - Cod.Mecc. BGIS03800B - Cod.Fisc. 80028780163

# REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 25 MARZO 2014

#### Art. 1 - Riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.11.2003, n. 3;
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.I. del 01.02 2001, n. 44;
- D.L.vo 30.03.2001, 165;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 Comparto Scuola
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola 2006-2009-
- D.L. 12 settembre 2013, n. 104
- Legge 8 novembre 2013, n 128

## Art. 2 - Finalità

Il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Leg.vo 81/2008; dal D.L. 12 settembre 2013, n. 104 convertito in Legge 8 novembre 2013, n 128
- b) prevenire l'abitudine al fumo;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;

#### CODICE FISCALE 80028780163

f) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell'Istituzione Scolastica;

g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995), in tutti i locali, nelle strutture, in ogni sede di articolazione organizzativa e nelle pertinenze esterne della scuola (Legge 8 novembre 2013, n 128), il divieto riguarda anche l'uso di sigarette elettroniche;

h) dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi di informazione e sensibilizzazione;

Fumo e responsabilità del datore di lavoro-dirigente scolastico (di seguito ddl)

- ➤ Il ddl può essere chiamato a rispondere della tutela del lavoratore (non fumatore) in quanto la fonte di pericolo (fumo) è situato nella sua sfera di dominio;
- ➤ Il ddl è obbligato a intervenire in quanto l'esposizione del lavoratore (non fumatore) avviene in occasione di lavoro (nel corso delle sue prestazioni);
- > Attuazione di un triplo divieto:
- > uno in attuazione alle disposizioni di sicurezza sul lavoro;
- > uno discendente dalla legge sul divieto di fumo;
- > uno come obbligo morale nei confronti dell'istituzione che rappresenta.

L' Istituto si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 Novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

## Art. 3 - Locali soggetti al divieto di fumo

E' stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali e spazi esterni di pertinenza dell' Istituto: atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni e pertinenze esterne alla scuola.

Negli atri, corridoi, uffici, nella palestra e nei cortili sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

## Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14/12/1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo (Allegato D).

CODICE FISCALE 80028780163

E' compito dei responsabili preposti :
 Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
 Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).

Gli agenti accertatori incaricati che continuano a prestare servizio nel Plesso restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Il personale incaricato in funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

#### Art. 5 – Sanzioni

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della L.28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 L. 689/1991, come modificato dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  $\in$  220 a  $\in$  2200,00.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste e in osservanza al Regolamento disciplinare, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

## Art. 6 - Pagamento contravvenzioni

Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo), entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione.

Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di 6000.

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

| a in banca    | a o presso gli Uffici postali utilizzando | o il modello F23 Codice | tributo 131T, ind | icando la |
|---------------|---|-------------------------|-------------------|-----------|
| causale del v | versamento (Infrazione al divieto di fu   | ımo – I.S.I.S. "GALLI " | –BERGAMO - V      | erbale N. |
| del           | ;)  |                         |                   |           |

**b.** - direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;

c. - presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente (*Allegato C*)

#### Art. 7 - Procedura di accertamento

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento (allegato A) mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l'ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria;
- l'ufficio di segreteria trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto, con lettera di trasmissione al prefetto di copia del verbale (allegato B).

In ordine di tempo, gli incaricati:

• Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e gli provano di essere gli addetti incaricati a stilare il verbale per violazione. A supporto mostrano al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.

Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite

eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: "Il trasgressore, a cui è stata

contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è

allontanato rifiutando di ricevere il verbale".

Poi provvedono alla spedizione entro 30 giorni del verbale e del modulo per il pagamento al

domicilio del trasgressore tramite raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo

alla sanzione da pagare.

Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il

verbale, inseriscono l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale

proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere

il verbale". Poi si procede alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.

Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale.

In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo".

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità

competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla

personalizzazione con il timbro della struttura, pertanto saranno predisposti due verbali di accertamento:

uno per la sede centrale e uno per la succursale.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la

riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 8 - Modalità organizzative

Tutto il personale dell'Istituto, nel proprio orario di servizio, è tenuto a vigilare sulla osservanza della

legge e a segnalare i trasgressori, con sollecitudine alle figure preposte. Inoltre occorre notificare o

direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a

fumare (*Allegato E*).

Art. 9 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di

legge vigenti.

# Art. 10 - Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme con esse incompatibili.

## ALLEGATI ALLA PROCEDURA

Allegato A: Verbale di accertamento della violazione del divieto di fumo.

Allegato B: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale.

**Allegato C:** Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione della ricevuta di versamento.

Allegato D: Cartello divieto.

**Allegato E:** Comunicazione alla famiglia del mancato rispetto della normativa in materia di divieto di fumo

Attribuzione FUNZIONI DI AGENTE ACCERTATORE in applicazione della Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri del 14.12.95 e successive modifiche sul "DIVIETO DI FUMO".

Dal 25 marzo 2014 fino a nuova nomina del Dirigente Scolastico sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali e negli spazi in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue modifiche, i seguenti docenti e personale Ata:

CAVALLO ROSARIA
CORRIERE ANNA
DEL BUONO BATTISTA
DI VINCENZO FRANCESCO
MICIELI GIUSEPPE
NESSI SERGIO
ORRÙ FORTUNATA
PACCHIANA CINZIA